

**FOGLIO INFORMATIVO  
MUTUO GARANTITO  
CON AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI  
Aggiornato al 01/07/2023**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca Ifis S.p.A.** (di seguito, la “**Banca**”)

Sede Legale: Via Terraglio, n. 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, n. 11 – 30174 Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel. +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – E-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale: 02505630109

Partita: IVA 04570150278 – Capitale Sociale: Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Aderente a: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il Fondo Nazionale di Garanzia, l’Associazione Bancaria Italiana, l’Associazione Italiana per il Factoring, il Factors Chain International

<b>DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE</b>	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	
Eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall’offerta tramite terzo iscritto ad albo o elenco di cui sopra	Euro

**CHE COS’È IL MUTUO GARANTITO CON AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI**

Il mutuo garantito con Agevolazione Nuova Sabatini (come infra definita) (di seguito, il “**Mutuo**”) è un finanziamento a favore delle microimprese, piccole imprese, medie imprese economicamente e finanziariamente sane (di seguito, le “**PMI**”), in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, che necessitano di supporto finanziario per la realizzazione di determinati programmi di investimento.

Con il contratto di Mutuo la Banca consegna alla PMI (di seguito, anche, il “**Cliente**”) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento mensile, trimestrale o semestrale di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o variabile.

Il Mutuo non è destinato a soggetti diversi dalle PMI.

Il Mutuo prevede il rilascio di garanzie a favore della Banca da parte del Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione (di seguito, il “**Fondo di Garanzia**”).

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie personali (ad esempio, fideiussione o patronage), bancarie e assicurative.

Il Mutuo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento previsti dal Decreto (come infra definito);
- b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Mutuo;
- c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore al 100% dell’importo del programma di investimento, nell’ambito del limite massimo di Euro 4.000.000,00 per impresa, considerando l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano scaduti i termini di durata comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti, e ad ogni modo entro i limiti dell’importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia;

d) essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di Mutuo.

Il contratto di Mutuo deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'A agevolazione Nuova Sabatini (come infra definita) ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del suddetto contributo da parte del Ministero (come infra definito).

**Ai sensi della normativa applicabile, l'A agevolazione Nuova Sabatini (come infra definita) è cumulabile con altri aiuti di Stato, ivi compresa la garanzia del Fondo di Garanzia, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o degli importi di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.**

Nel seguito sono esplicitate le caratteristiche sia della Garanzia Diretta (come infra definita) rilasciata dal Fondo di Garanzia che dell'A agevolazione Nuova Sabatini (come infra definita).

## **FONDO DI GARANZIA**

La Banca opera con il Fondo di Garanzia.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile.

Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.

L'accesso al Fondo di Garanzia può essere effettuato tramite il rilascio di una garanzia diretta (di seguito, la "**Garanzia Diretta**"), come descritta nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del Cliente, la concessione del Mutuo con l'intervento del Fondo di Garanzia comporta un vantaggio per il Cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del Mutuo concesso oppure minor importo delle altre garanzie reali, personali, bancarie o assicurative richieste.

La Garanzia Diretta è richiesta dalla Banca, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione.

In caso di richiesta da parte della PMI alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Mutuo.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura, in caso di Garanzia Diretta, non possa eccedere l'80% dell'importo del Mutuo.

Sulla quota di Mutuo garantita dal Fondo di Garanzia non possono essere acquisite altre garanzie di tipo reale, bancaria o assicurativa, in conformità con le Disposizioni Operative.

L'accesso al Fondo di Garanzia nel caso di Garanzia Diretta può comportare l'obbligo di pagare una commissione di garanzia (di seguito, la "**Commissione di Garanzia**"), sotto forma di commissione una tantum. La Commissione di Garanzia è a carico del Cliente, secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sotto indicate.

Le regole di calcolo di applicazione della Commissione di Garanzia sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione della garanzia o che comportino modifiche del Mutuo concesso o delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma della Garanzia Diretta ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso della Banca, salvi i diritti previsti dalla legge.

## INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO DI GARANZIA FINO AL 31 DICEMBRE 2023

La disciplina relativa alla Garanzia del Fondo sopra descritta è temporaneamente integrata dalle disposizioni previste dall'art. 1, commi 55 e 55-bis della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), dall'art. 16 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, convertito con la Legge del 15 luglio 2022 n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2022 (Decreto Aiuti), la cui efficacia è stata estesa dall'art. 1, comma 392, della Legge 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) al 31 dicembre 2023 e dall'art. 9 del D.L. 1 giugno 2023 n. 61 (Decreto Alluvioni).

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la Garanzia del Fondo dalle disposizioni sopra richiamate, vi invitiamo a consultare il sito della Banca [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) nella sezione "Misure di sostegno finanziario per le imprese".

## L'AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "**Ministero**"), con Decreto del 22 aprile 2022, pubblicato in G.U. in data 16 giugno 2022 (di seguito, il "**Decreto**"), ha adeguato la disciplina operativa dell'agevolazione Nuova Sabatini (di seguito, l'"**Agevolazione Nuova Sabatini**") – introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente modificata e integrata – che consiste in una misura di aiuto messa a disposizione dal Ministero a favore delle PMI a sostegno della realizzazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali (come di seguito meglio precisati).

Tale Decreto e la relativa Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, stabiliscono i requisiti, le condizioni di accesso, l'ammontare massimo, la concessione, l'erogazione dei contributi nonché le caratteristiche dei finanziamenti che danno diritto all'Agevolazione Nuova Sabatini.

## INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'Agevolazione Nuova Sabatini è finalizzata alla realizzazione – esclusivamente sul territorio nazionale – dei seguenti programmi di investimento:

- a) "investimenti in beni strumentali": l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- b) "investimenti 4.0": l'acquisto di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- c) "investimenti green": l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

I programmi sopra elencati devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo e conclusi entro 12 mesi dalla stipula del contratto di Mutuo, pena la revoca dell'Agevolazione Nuova Sabatini.

I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Ai fini della concessione del contributo, la PMI dovrà presentare alla Banca, unitamente alla richiesta di Mutuo, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza dell'investimento alle previsioni di legge.

L'Agevolazione Nuova Sabatini è concessa nella forma di un contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un Mutuo della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo Mutuo, a un tasso d'interesse annuo pari:

- a) 2,75% per gli "investimenti in beni strumentali";
- b) 3,575% per gli "investimenti 4.0" e per gli "investimenti green".

Per i requisiti di accesso all'Agevolazione Nuova Sabatini, per le modalità di presentazione della domanda, per la richiesta ed erogazione del contributo e per ogni altra specifica relativa alla Nuova Sabatini si rimanda alla normativa applicabile consultabile sul sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

## **TIPOLOGIA DI MUTUO E PRINCIPALI RISCHI**

Il Mutuo può essere a tasso fisso o variabile.

Nel caso del Mutuo a tasso fisso rimangono fissi per tutta la durata del Mutuo sia il tasso d'interesse che l'importo delle singole rate.

Nel caso del Mutuo a tasso variabile, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale, ad esempio, l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non

influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- a) nel caso di Mutuo a tasso variabile, possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate;
- b) in caso di tasso floor, nel Mutuo a tasso variabile, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- c) nel caso di Mutuo a tasso fisso, impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimarrà fisso per tutta la durata del Mutuo;
- d) nel caso di stipula del contratto di Mutuo prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo, impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Mutuo anche in assenza di detto provvedimento e, conseguentemente, senza poter beneficiare dell'Agevolazione Nuova Sabatini;
- e) in caso di mancato perfezionamento del Mutuo per causa imputabile al Cliente, pagamento della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (Euro 300,00) nell'ipotesi in cui, precedentemente, fosse stata emessa la delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia;
- f) le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- g) in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, è dovuta una commissione;
- h) in caso di scioglimento anticipato del Mutuo è dovuta una penale;
- i) se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la Garanzia Diretta prestata dal Fondo di Garanzia, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni di credito relative al Mutuo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO – TASSO VARIABILE

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

**[7,98%]**

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 500.000,00 con le seguenti caratteristiche:

<b>Durata</b>	60 mesi
<b>Periodicità delle rate</b>	Mensile
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il terzultimo giorno lavorativo del mese antecedente alla decorrenza della rata (attualmente pari a: + 3,1560 %) + 4,5 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 7,6560 %
<b>Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)</b>	Euro 3.696,00 (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 1.500,00), incasso rata (Euro 3,00), imposte (Euro 16,00) commissione MCC (0,50% sull'importo garantito))
<b>Importo rata</b>	Euro 9.995,18

*Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.*

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO – TASSO FISSO

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

**[8,12%]**

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 500.000,00 con le seguenti caratteristiche:

<b>Durata</b>	60 mesi
<b>Periodicità delle rate</b>	Mensile
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	7,80%
<b>Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)</b>	Euro 3.696,00 (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 1.500,00), incasso rata (Euro 3,00), imposte (Euro 16,00) commissione MCC (0,50% sull'importo garantito))
<b>Importo rata</b>	Euro 10.027,13

Il TAEG riportato non comprende gli eventuali costi di garanzie prestate da soggetti terzi e/o costi di mediazione applicati da terzi in quanto tali costi variano in funzione del garante e/o del mediatore e dalle valutazioni da questi autonomamente effettuate sul Cliente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo finanziabile	Importo minimo: 50.000,00 Importo massimo: tenuto conto della garanzia concessa dal Fondo di Garanzia, pari al massimo a Euro 4.000.000,00
Durata	Massimo 60 mesi, ivi compreso un periodo di preammortamento fino ad un massimo di 12 mesi

### TASSI

Tasso di interesse fisso	Massimo <b>12,00</b> % e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento se variabile, oltre a Spread pattuito
Parametro di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Per la prima rata (eventualmente di preammortamento, se presente), è utilizzata l'ultima rilevazione della Media Euribor 3 mesi base 360 (Fonte: Bloomberg) disponibile alla data riportata nel documento di sintesi. Dalla seconda rata in poi, è utilizzata la Media Euribor 3 mesi base 360 (Fonte: Bloomberg) rilevata il terzultimo giorno lavorativo del mese antecedente alla decorrenza della rata
Spread	Massimo <b>12,00%</b> e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo del 3,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

### SPESE

Istruttoria	Massimo <b>2,50%</b> dell'importo erogato con un minimo pari a Euro 1.000,00
Incasso rata	Euro 5,00
Addebito per insoluto rata	Euro 20,00
Accollo Mutuo	Euro 1.000,00
Sospensione pagamento rate	Euro 200,00 per ogni rata
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del Mutuo (su richiesta del Cliente)	La commissione sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui scade la rata a partire dalla quale decorre l'estinzione anticipata, parziale o totale, secondo i seguenti criteri: 3,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 1*; 2,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 2**; 1,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 3***.  * Periodo 1: fino ad un terzo della durata del Mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del Mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del Mutuo.
Penale per scioglimento anticipato del Mutuo	La penale sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui opera lo scioglimento anticipato, secondo i seguenti criteri:

	3,00% del capitale residuo, se lo scioglimento anticipato avviene nel Periodo 1*; 2,00% del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 2**; 1,00% del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 3***.
	* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del Mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del Mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del Mutuo.
Spese primo sollecito	Euro 2,00
Spese secondo sollecito	Euro 2,00
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza (in formato digitale o cartaceo)	Euro 0,00
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Commissione di Garanzia per Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25% ad un massimo del 1,00% sull'importo garantito
Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo	A carico del Cliente
Costi della Garanzia rilasciata da un soggetto terzo	Tutti i costi connessi all'eventuale garanzia rilasciata da un soggetto terzo sono a carico del Cliente al quale il Cliente deve rivolgersi per conoscere i costi connessi e le condizioni di rilascio
Eventuali costi di mediazione di terzi	A carico del Cliente

#### PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese a rate posticipate
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni commerciali / 360
Numero rate ammortamento	Massimo 60 rate
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa o periodicità uguale all'ammortamento
Numero rate preammortamento	Massimo 12 rate

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

DATA VALUTA	3 MESI
01/02/2023	+ 2,6170 %
01/03/2023	+ 2,8830 %
01/04/2023	+ 3,1560 %

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA – TASSO VARIABILE

Spread applicato	Durata Mutuo (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: Euro 500.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
4,5%	5	€ 9.995,18	€ 10.271,14	€ 9.719,15

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA – TASSO FISSO

Tasso applicato	Durata Mutuo (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: Euro 500.000,00
7,80%	5	€ 10.027,13

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione Trasparenza.

## SERVIZI ACCESSORI E SPESE

### Conto corrente Ifis Impresa

Ifis Impresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### Quanto può costare il Mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base di un Mutuo di durata 5 anni ed importo di Euro 500.000,00. È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente Ifis Impresa: sono ricompresi il canone mensile pari a Euro 16,67 e la quota mensile dell'imposta di bollo pari a Euro 8,33.

Il Costo Complessivo del Mutuo e del conto Ifis Impresa nel caso di tasso variabile è pari a 8,09%, nel caso di tasso fisso è pari a 8,24%.

### Imposte

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto di Mutuo, in presenza dei requisiti di legge e di concerto con il Cliente, la Banca può optare, in alternativa all'applicazione del regime fiscale ordinario, per la corresponsione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege. L'importo corrispondente alle imposte applicabili sarà a carico del Cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione del Mutuo.

## GARANZIE RICEVUTE

### Fideiussione

La fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### Lettera di patronage

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. patronant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, RECESSO, SCIoglimento ANTICIPATO, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata volontaria parziale o totale da parte del Cliente – commissione

In caso di estinzione anticipata volontaria, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione compresa tra l'1% e il 3% sull'importo che viene rimborsato in via anticipata, oltre ad una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del rapporto.

Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca nel contratto di Mutuo, di rimborsare anticipatamente, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il Mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di Mutuo previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

### Clausola risolutiva espressa – recesso dal contratto di Mutuo da parte della Banca

La Banca ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Mutuo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata di rimborso del Mutuo, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca ai sensi del contratto di Mutuo;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al Mutuo fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a Mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di apertura di liquidazione giudiziale o di ogni altra procedura concorsuale;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività del Fondo di Garanzia, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erronee o mendaci alla Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispezione, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti il Fondo di Garanzia ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari;
- revoca, parziale o totale, da parte del Ministero dell'Agevolazione Nuova Sabatini.

La Banca può recedere dal contratto di Mutuo nel caso in cui venga meno la garanzia del Fondo di Garanzia.

### **Scioglimento anticipato – penale**

In caso di anticipato scioglimento del contratto di Mutuo per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato, compresa tra l'1% e il 3%, applicata sull'importo residuo del Mutuo. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in relazione allo scioglimento anticipato del rapporto.

### **Portabilità Mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

### **Reclami e tutela stragiudiziale**

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la



sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

## GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	È il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di Mutuo il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.
<b>Ammortamento</b>	È il processo di restituzione graduale del Mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
<b>Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie</b>	Commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) dovute al Fondo di Garanzia dalla Banca nel caso in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione, il Mutuo non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini stabiliti.
<b>Costo complessivo</b>	È un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.
<b>Euribor</b>	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
<b>Garante</b>	È il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Mutuo.
<b>Media impresa</b>	È un'impresa che, considerando l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni.
<b>Microimpresa</b>	È un'impresa che, considerando l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
<b>Piano di ammortamento</b>	È il piano di rimborso del Mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	È il piano di rimborso del Mutuo le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piccola impresa</b>	È un'impresa che, considerando l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 10 milioni.
<b>Preammortamento</b>	È il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il Piano di Ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.
<b>Rata</b>	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del Mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
<b>Tasso annuale effettivo globale (TAEG)</b>	È un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.

<b>Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti" e confrontarlo con il Tasso soglia.
<b>Tasso floor</b>	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del Mutuo non potrà in ogni caso scendere.
<b>Tasso soglia</b>	Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di Mutuo, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 01/07/2023